STATUTO SOCIALE

Art. 1) L'Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale, senza fini di lucro, denominata "A.S. FOLLETTI DEL MORRONE" ha sede in Tocco da Casauria in Corso Garibaldi, 36.

Art. 2) L'associazione si organizza strutturalmente come circolo privato, affiliandosi al Centro Sportivo Educativo Nazionale - Ente di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni ed Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI - riconoscendosi ed adeguandosi alle finalità dell'Ente. L'Associazione ha, quindi, per scopi quelli di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche e promozione sociale fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati dell'Organizzazione Nazionale di appartenenza: ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l'esercizio di tutte le attività sportive dilettantistiche nei vari settori ancorché esercitate con modalità competitive o agonistiche. L'Associazione, insomma, assume le caratteristiche tipiche di "polisportiva" costituendo anche Centro di Attività Motorie (CAM) e Centro di Avviamento allo Sport (CAS). Nell'ambito polisportivo si avrà particolare riguardo alla cura dei settori: arrampicata sportiva su strutture naturali o artificiali; Alpinismo estivo ed invernale, Escursioni e trekking, Mountain Bike, Sci Alpino, Sci di Fondo e Speleologia. L'Associazione potrà anche, per le singole discipline affiliarsi alle competenti Federazioni CONI o ad altri organismi di settore.

L'attività comprende la gestione degli impianti e riguarda anche l'organizzazione di lezioni, convegni, manifestazioni, eventi, gare, corsi tecnici e stage di aggiornamento. L'Associazione potrà comunque anche organizzare attività fisica - sportiva al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati dell'Organizzazione Nazionale, l'Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, anche tutti quei servizi, strettamente complementari, che comportano la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico, e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. L'Associazione pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere un'attività economica, anche eventualmente offrendo servizi a non tesserati, purché strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, in tal caso gli eventuali utili netti andranno investiti nell'Associazione al fine di migliorare l'efficienza e a qualità nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione stessa.

Art. 3) Il patrimonio e le entrate sono costituite:

a. Dalle quote di sottoscrizione ed iscrizione e dai contributi degli associati;
b. Dai beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
c. Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
d. Dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e tesserati dell'Organizzazione Nazionale in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;
e. Da contributi di soggetti pubblici o privati;
f. Dai proventi derivanti da attività economiche.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 4) Le categorie sono le seguenti:

a. Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo, i diritti – doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
b. Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che facciano richiesta dichiarando di condividerne gli scopi sociali, per i minori è necessario l'assenso di un genitore.

I diritti di socio, incluso quello di poter usufruire di tutti i servizi sociali, si acquisiscono al momento dell'ammissione e della relativa iscrizione a libro. I diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee scaturisce dall'ammissione dell'iscritto da parte del C.D.

L'iscrizione ha validità 12 (dodici) mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. L'adesione all'Associazione comporta: a) piena accettazione dello Statuto sociale delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; b) la facoltà di utilizzare la sede sociale, le sue infrastrutture e le attrezzature facendone un uso corretto; c) il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi; d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione. Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso di quanto versato e indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio può avvenire per: a) morosità; b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari; c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione; d) per comportamento scorretto. Le esclusioni saranno decise dal C.D. senza obbligo di preavviso

ed ha effetto immediato. È possibile il ricorso all'Assemblea.
Art. 5) Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali, vengono stabiliti dal C.D. il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento. Tutte le cariche sociali e gli incarichi attribuiti ai soci dell'Associazione si intendono prestati a titolo gratuito tranne diversa deliberazione dell'organo competente.
Art. 6) L'Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (art. 2535 c.c). L'assemblea, previa convocazione del Presidente dell'Associazione, mediante avviso affisso all'albo sociale almeno trenta (30) giorni prima dello svolgimento della stessa, si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno, entro il 30 giugno, per approvare il rendiconto economico – finanziario dell'esercizio precedente e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per il successivo.
L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il C.D. o almeno un quinto degli associati. L'Assemblea delibera, in prima convocazione, a maggioranza semplice con la presente di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione (sempre a maggioranza semplice) è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora; l'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. Le deliberazioni costatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che, raccolti a libro, sono custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico – finanziario resta, inoltre, affisso all'albo per i venti giorni successivi alla sua approvazione.
Art. 7) L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di otto membri compresi il Presidente, il Vicepresidente, ed il Segretario eletti liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea tra gli associati e che dura in carica un triennio ed è rieleggibile. In particolare l'Assemblea elegge gli otto membri del Consiglio Direttivo, il C.D. nella prima riunione elegge il Presidente ed il Vicepresidente; il Presidente sceglie e nomina il Segretario tra i componenti del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, senza limitazioni e, pertanto, potrà compiere, in persona del suo Presidente, tutti gli atti di ordinaria amministrazione e in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari e postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Il C.D. procede, inoltre, alla nomina di responsabili dei vari settori, di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori, determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incaricati responsabili di direzione o di istruzione possono essere assolti anche da componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente delibera a maggioranza semplice con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 8) Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e decide in ordine alla ammissione ai servizi dell'Associazione dei tesserati CSEN.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, con i relativi poteri, quanto necessario.
Il Segretario collabora alla gestione dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.
Art. 9) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea. Verificatosi lo scioglimento o qualunque altra causa di estinzione il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguitano gli stessi scopi dell'Associazione o a fini di utilità pubblica sentendo l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 662/96.
Art. 10) Le modifiche dello statuto devono essere approvate dall'Assemblea. L'Associazione può dotarsi anche di regolamenti interni, sempre approvati dall'Assemblea.
Art. 11) Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, soci dell'Associazione che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o in caso di disaccordo dal Presidente dell'Associazione. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.
Art. 12) Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dal Codice Civile ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Tocco da Casauria, lì 11/03/2003.